*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 103° — Numero 213

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Venerdì, 24 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
**(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).**
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1962, n. 1256.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 15 gennaio 1960.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 15 gennaio 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 6 del Protocollo medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — LA MALFA — TREMELLONI — TRABUCCHI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

---

**Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955** (Parigi, 15 gennaio 1960).

PROTOCOLE ADDITIONNEL N. 3 PORTANT AMENDEMENT A L'ACCORD MONÉTAIRE EUROPÉEN DU 5 AOÛT 1955 ET AU PROTOCOLE D'APPLICATION PROVISOIRE DU 5 AOÛT 1955

Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, de la République Française, du Royaume de Grèce, de l'Irlande, de la République d'Islande, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République Turque;

Parties contractantes à l'Accord Monétaire Européen (appelé ci-dessous l'« Accord »), signé le 5 août 1955, et au Protocole d'Application Provisoire de l'Accord (appelé ci-dessous le « Protocole d'Application Provisoire »), signé le même jour;

Parties contractantes au Protocole Additionnel n. 2 portant amendement à l'Accord signé le 27 juin 1958;

Considérant la Décision en date du 20 juillet 1959, par laquelle le Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Economique a amendé les articles 3 et 10 de l'Accord;

Considerant que, conformément au paragraphe 1 du Protocole d'Application Provisoire et à l'article 5 du Protocole Additionnel N. 2, les dispositions de l'Accord ainsi amendé sont appliquées provisoirement comme si elles étaient entrées en vigueur le 27 décembre 1958;

Etant convenus d'apporter certains amendements à l'Accord et au Protocole d'Application Provisoire;

Considérant la Décision, en date du 18 décembre 1959, par laquelle le Conseil de l'Organisation a approuvé le texte du présent Protocole Additionnel;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Le paragraphe *c*) de l'article 5 de l'Accord est amendé comme suit:

« *c*) Un montant égal aux remboursements effectués en vertu du présent article doit être bloqué à un compte spécial du Fonds dans la mesure où lesdits remboursements portent sur les contributions dont le paiement est visé au paragraphe *c*) de l'article 4 ».

Article 2

Un nouvel article 7 *bis*, rédigé comme suit, est inséré après l'article 7:

« Article 7 *bis*

*Crédits spéciaux*

Le Fonds peut recevoir des crédits spéciaux des Parties Contractantes aux conditions qui seront determinées par l'Organisation ».

Article 3

Le paragraphe *c*) de l'article 18 de l'Accord est amendé comme suit:

« *c*) L'accord d'une Partie Contractante n'est pas nécessaire:

1. soit pour l'adoption d'une décision tendant à suspendre, en ce qui la concerne, l'application du présent Accord conformément à l'article 29;

2. soit pour l'adoption d'une décision prise au cours de la période pendant laquelle l'application du présent Accord est suspendue en ce qui la concerne;

3. soit pour l'adoption d'une recommandation tendant à réviser un accord bilatéral de paiements auquel elle est partie ou d'une décision tendant à exclure du calcul de ses créances ou dettes bilatérales les soldes des comptes tenus en vertu dudit Accord ».

Article 4

L'article 26 de l'Accord est amendé comme suit:

« Article 26

*Amendements*

Les dispositions des articles 3 (y compris le Tableau *A*), 4 *d*, 5 *b*, 7, 7 *bis*, 9 à 16 (y compris le Tableau *B*), 19, 24 et 28 à 33 du présent Accord peuvent être modifiées par décision de l'Organisation ».

Article 5

Le paragraphe 6 du Protocole d'Application Provisoire est amendé comme suit:

« 6. Sauf décision contraire de l'Organisation, le présent Protocole prend fin si le total des contributions des Parties au présent Protocole devient inférieur à 50 pour cent du montant total des contributions, au sens du paragraphe *d* de l'article 33 de l'Accord ».

Article 6

1 Les articles 1 à 5 du présent Protocole Additionnel font partie intégrante de l'Accord.

2. Le présent Protocole Additionnel sera ratifié. Il entrera en vigueur lors de l'entrée en vigueur de l'Accord ou, si le présent Protocole Additionnel n'est pas ratifié par tous les Signataires à cette date, dès le depôt des instruments de ratification par tous les Signataires.

3. Le présent Protocole Additionnel demeurera en vigueur jusqu'à la terminaison de l'Accord; les dispositions des articles 30, 31, 32 et 33 de l'Accord s'appliquent au présent Protocole Additionnel dans les mêmes conditions qu'à l'Accord.

Article 7

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6, les Parties au présent Protocole Additionnel appliqueront ses dispositions avec effet à partir du 1er février 1960.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Paris, le quinze janvier mil neuf cent soixante, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires du présent Protocole.

*Pour la République Fédérale d'Allemagne*:
KARL WERKMEISTER

*Pour la République d'Austriche*:
Dr. CARL M. BOBLETER

*Pour le Royaume de Belgique*:
R. OCKRENT

*Pour le Royaume de Danemark*:
E. BARTELS

*Pour l'Espagne*:
J MUNEZ

*Pour la République Française*:
FRANÇOIS VALERY

*Pour le Royaume de Grèce*:
THEODORE CHRISTIDIS

Etant donné que l'Irlande fait partie de la zone sterling, les dispositions, du présent Protocole Additionnel n'exigent de sa part aucune mesure spéciale et le présent Protocole Additionnel est signé au nom de l'Irlande sous cette réserve qu'il est entendu que le fonctionnement dudit Protocole Additionnel ne modifiera en rien les arrangements existants qui régissent les paiements entre elle et les autres Parties Contractantes.

*Pour l'Irlande*:
WILLIAM P FAY

*Pour la République d'Islande*:
H G. ANDERSEN

*Pour la République Italienne*:
GIUSEPPE COSMELLI

*Pour le Grand-Duché de Luxembourg*:
PAUL REUTER

*Pour le Royaume de Norvège*:
JAHN HALVORSEN

*Pour le Royaume des Pays-Bas*:
J STRENGERS

*Pour la République Portugaise*:
JOSE CALVET DE MAGALHÃES

*Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord*:
HUGH ELLIS-REES

*Pour le Royaume de Suède*:
INGEMAR HÄGGLÖF

*Pour la Confédération Suisse*:
AGOSTINO SOLDATI

*Pour la République Turque*:
MEHMET ALI TINEY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
PICCIONI

---

LEGGE 5 agosto 1962, n. **1257**.

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Norme generali sul sistema elettorale*

Il Consiglio regionale della Valle di Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

*Rinvio alle norme per la elezione della Camera dei deputati*

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati.

Per l'applicazione del citato testo unico, le parole: « Camera dei Deputati », « Deputati », « Segreteria della Camera dei Deputati », si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: « Consiglio della Valle », « Consiglieri regionali », « Segreteria del Consiglio della Valle ».

Art. 3.

*Convocazione dei comizi elettorali*

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Lo stesso decreto determina anche la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni.

I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Art. 4.

*Diritto di voto*

Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Art. 5.

*Eleggibilità a consigliere regionale*

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età il giorno della elezione.

Art. 6.

*Cause di ineleggibilità*

Non sono eleggibili:

*a*) i deputati e i senatori;

*b*) il capo e il vice capo della polizia;

*c*) i capi di gabinetto dei Ministri;

*d*) i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

*e*) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonchè gli amministratori di tali Enti e Istituti ed Aziende.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

Art. 7.

*Altre cause di ineleggibilità*

Sono altresì ineleggibili:

*a*) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non ne hanno reso ancora il conto;

*b*) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora, salvo che non si tratti di fatto connesso con l'esercizio del mandato;

*c*) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei Deputati, intendendosi riferiti alla Regione anzichè allo Stato, i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10 predetto;

*d*) i funzionari che devono invigilare sulla Amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;

*e*) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto vigilanza, responsabili tanto in linea amministrativa che civile.

Art. 8.

*Cause di incompatibilità*

La funzione di consigliere regionale è incompatibile con quella di sindaco e consigliere dei Comuni della Regione. L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un Comune della Regione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 9.

*Presentazione delle liste*

Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di Aosta entro le ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

Le liste, comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore a 35, devono essere presentate da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Non si applicano le disposizioni del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, relative al deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno. Il modello del contrassegno di lista deve essere depositato, in triplice esemplare, con la lista dei candidati.

L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Aosta esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame dei contrassegni di lista in base alle norme degli articoli 14, secondo e terzo comma, e 16, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni.

Art. 10.

*Certificati di iscrizione nelle liste elettorali*

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantunesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 11.

*Schede di votazione*

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 12.

*Votazione in sezione diversa dalla propria*

Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei Deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalità di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Art. 13.

*Espressione del voto*

Ciascun elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa consegnata dal seggio, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene.

L'elettore può manifestare fino a tre preferenze per candidati della lista da lui votata.

L'espressione del voto di preferenza è regolata dalle norme di cui agli articoli 59, 60 e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 14.

*Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti*

Il Tribunale di Aosta, costituito in Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali e con l'assistenza del cancelliere:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli di cui al n. 2), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della Regione.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2).

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista.

Tale assegnazione si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non sono assegnati perchè non è raggiunto il quoziente, sono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.

In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, secondo le rispettive cifre individuali.

Il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

Art. 15.

*Adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale*

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti nell'ordine determinato in conformità all'articolo precedente.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con gli atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria del Consiglio della Valle, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

Art. 16.

*Sostituzione nei seggi vacanti*

Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o durante il quadriennio per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 17.

*Prima adunanza del Consiglio della Valle e adempimenti relativi*

Nella prima adunanza del Consiglio della Valle la Presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal consigliere più anziano di età; il più giovane funziona da segretario.

In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

a) alla convalida dell'elezione dei consiglieri;

b) alla elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.

Art. 18.

*Norme provvisorie sul funzionamento del Consiglio*

Nella prima adunanza e in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 19 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

Art. 19.

*Convalida degli eletti*

Al Consiglio della Valle è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

Art. 20.

*Esame della condizione degli eletti*

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione di annullamento deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve esser notificata entro cinque giorni agli interessati.

Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 21.

*Ricorso amministrativo contro la elezione dei consiglieri*

Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi amministrativi presentati entro 60 giorni dalla loro presentazione; quando non vi provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 22 e 23.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Art. 22.

*Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilità*

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità, sia d'ufficio sia su ricorso, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello decide entro 90 giorni.

Art. 23.

*Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali*

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di operazioni elettorali è ammesso ricorso giurisdizionale, anche di merito, al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

Il Consiglio di Stato decide entro 90 giorni.

Art. 24.

*Poteri di correzione e di sostituzione del Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato*

Il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato, quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

Art. 25.

*Decadenza dei Consigli regionali per le cause sopravvenute di ineleggibilità*

Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

La disposizione precedente si applica solo quando l'ufficio o la funzione prevista come causa di ineleggibilità siano stati accettati o esercitati dal consigliere regionale.

Art. 26.

*Ricorso amministrativo per cause sopravvenute di ineleggibilità*

Quando il consigliere regionale è venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 25, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perchè ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio ed, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dalla presentazione alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro 30 giorni dalla presentazione; quando non vi provveda entro detto termine è ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 27.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Art. 27.
*Ricorsi giurisdizionali per cause sopravvenute di ineleggibilità*

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

Art. 28.
*Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità*

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro i dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consigliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi 15 giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve esser notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

Art. 29.
*Ricorso amministrativo in materia di incompatibilità*

Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinchè provveda ai sensi dell'articolo precedente.

Qualora si tratti di causa di incompatibilità esistente al momento dell'elezione, il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla proclamazione.

Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato che ha 10 giorni per rispondere.

Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 30.
*Ricorso giurisdizionale in materia di incompatibilità*

Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 28 e dall'articolo 29, è ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che, quando occorre, contesta l'incompatibilità, chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva.

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente.

Art. 31.
*Sostituzione dei consiglieri regionali decaduti*

Quando il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato pronunciano la decadenza di un consigliere regionale ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30, provvedono a sostituirlo con chi vi ha diritto.

Art. 32.
*Ricorrenti*

Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle, nonchè i candidati che vi ottennero voti nella elezione cui i ricorsi si riferiscono.

Art. 33.
*Norme sui ricorsi*

Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'articolo 40 della legge citata.

I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte di appello di Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.

Art. 34.
*Inapplicabilità transitoria delle nuove cause di ineleggibilità ed incompatibilità*

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla presente legge e non contemplate dalle norme precedentemente in vigore, non si applicano ai consiglieri regionali eletti nelle elezioni regionali svoltesi nella giornata del 17 maggio 1959.

Art 35.
*Spese*

Le spese per l'elezione del Consiglio regionale sono a carico della Regione.

Art 36.
*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Tabella B
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA
Data dell'elezione
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
T.bro
Firma dello Scrutatore
Tabella A
mm 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1962, n. 1258.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto pubblico generale;
Diritto tributario;
Teoria dell'interpretazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *agosto* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 158, *foglio n.* 19. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1962, n. 1259.

**Approvazione del nuovo statuto della « Casa dell'aviatore », circolo ufficiali dell'Aeronautica militare.**

N. 1259. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto della « Casa dell'aviatore », circolo ufficiali dell'Aeronautica militare.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *agosto* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 158, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. 1260.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, sita nel comune di Pescara.**

N. 1260. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, sita nel comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *luglio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 157, *foglio n.* 62. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962.

**Istituzione, presso il Ministero dell'Interno - Amministrazione della pubblica sicurezza, del ruolo degli operai dei magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 14 marzo 1961, concernente il nuovo stato giuridico degli operai dello Stato;

Considerato che in applicazione dell'art. 62, della legge predetta devesi provvedere, a decorrere dal 29 marzo 1961, data di entrata in vigore della stessa, all'istituzione presso il Ministero dell'interno - Amministrazione della pubblica sicurezza, della pianta organica degli operai permanenti addetti ai magazzini V.E.C.A. (vestiario, equipaggiamento, casermaggio e armamento) del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Viste le comunicazioni date dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'interno, con nota n. 4903/65408 del 27 febbraio 1962, in relazione al quesito postole in merito all'istituzione di detta pianta organica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 agosto 1960 con cui è stato determinato in ventiquattro unità, per l'esercizio 1960-61, il contingente dei salariati temporanei addetti ai magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che al 29 marzo 1961 prestavano servizio presso i magazzini suddetti diciotto operai temporanei e nessun operaio giornaliero;

Considerato che nessun operaio temporaneo è stato inquadrato nelle categorie del personale civile non di ruolo ai sensi dell'art. 64 della citata legge n. 90;

Ritenuto pertanto di dover stabilire in diciotto il numero complessivo di posti di detta pianta organica, che vanno ripartiti in relazione alle categorie alle quali il personale salariato temporaneo risultava assegnato alla data di entrata in vigore della legge;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 29 marzo 1961 è istituito presso il Ministero dell'interno - Amministrazione della pubblica sicurezza, il ruolo degli operai dei magazzini V.E.C.A. del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il relativo organico è stabilito come segue:

| Coefficiente | Categoria | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 157 | 2ª - Operai qualificati | 1 |
| 151 | 3ª Operai comuni | 4 |
| 148 | 4ª - Manovali | 13 |
| | Totale | 18 |

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1962

GRONCHI

TAVIANI — TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1962*
*Registro n. 20 Interno, foglio n. 173.* — DI STEFANO

(4842)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

**Dichiarazione di pubblica utilità della centrale telefonica di viale Eritrea n. 75, in Roma, della Società Telefonica Tirrena.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1926, n. 645;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con decreti-legge 28 agosto 1924, n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Telefonica Tirrena dalla altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella IV zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957 n. 1408;

Vista la domanda in data 16 marzo 1962 presentata dalla TE.TI. intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità della centrale telefonica di viale Eritrea n. 75, in Roma;

Considerato che le esigenze del servizio telefonico pubblico rendono improrogabile e necessaria la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti in questione;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblica utilità la centrale telefonica di viale Eritrea n. 75, in Roma, della concessionaria TE.TI.

Roma, addì 25 giugno 1962

*Il Ministro*: CORBELLINI

(4940)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

**Autorizzazione alla Società « Unione Euro Americana », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami films, furti, infortuni, malattie, responsabilità civile terzi e trasporti limitatamente a quelli terrestri.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni « Unione Euro Americana di Assicurazioni », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami film, furti, infortuni, malattie, responsabilità civile terzi e trasporti limitatamente a quelli terrestri;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'esercizio delle assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Unione Euro Americana di Assicurazioni », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami film, furti, infortuni, malattie, responsabilità civile terzi e trasporti limitatamente a quelli terrestri.

Roma, addì 25 giugno 1962

*Il Ministro*: COLOMBO

(4925)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1962.

**Approvazione del nuovo modello di certificato di assistenza al parto.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'opportunità di modificare il testo del vigente modello di certificato d'assistenza al parto;

Visto l'art. 11, lettera *a*), del regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche approvato con regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, che stabilisce le competenze del Ministero della sanità;

Decreta:

1. E' approvato l'unito modello di certificato di assistenza al parto; esso dovrà essere esibito all'ufficiale dello stato civile all'atto della dichiarazione di nascita per essere poi rimesso all'ufficiale sanitario del Comune a termini del combinato disposto degli art 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

2. I Comuni provvederanno alla stampa dei nuovi modelli in sostituzione di quelli vigenti, il cui uso è consentito fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1962

*Il Ministro*: IERVOLINO

COMUNE DI .......... PROVINCIA DI .......

## CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO

Io sottoscritt ......... nella qualità di (*medico chirurgo, ostetrico, ostetrica*) ..........
certifico di aver prestato la mia opera per { assistere il / controllare l'avvenuto espletamento del } parto di (1) ..........
nata in . il ..............
di stato civile (2) avvenuto il giorno . .
del mese di dell'anno alle ore . . e minuti . . nella casa posta in (*via, piazza, ecc.*) n. Il padre della puerpera è nato nell'anno
Dal parto sono nati n. M e n. F. Esso è avvenuto dopo mesi e giorni . . . di amenorrea e fu — spontaneo (3) — provocato da mezzi medici (3) — da altre cause (3) . . . . .
l neonat (4) — è vivente al momento della redazione del presente certificato (3) . — è nat viv . ma è mort prima della redazione del presente certificato dopo giorni ore . . dalla nascita (5) — è nat . mort (6). E' di sesso La sua presentazione al parto era di (*vertice, ecc.*) . . Il suo peso (*risultante per pesatura con bilancia*) è di Kg. gr. (7). Il suo ordine di nascita è (8) . .
Presenta malformazioni congenite riscontrabili alla nascita ((3) Esse sono (*in caso affermativo*) (9) .

I suoi genitori sono consanguinei (3) e precisamente (*in caso affermativo*) parenti — di quarto grado (*cugini primi o germani o carnali cioè figli di fratelli, o di sorelle, o di fratello e sorella*) (3) — di quinto grado (*quando un coniuge ha sposato la figlia o il figlio di un suo primo cugino*) (3) . . . — di sesto grado (*secondi cugini, cioè figli di primi cugini*) (3) – zio e nipote o zia e nipote (3)
Ho praticato la profilassi dell'oftalmoblenorrea istillando . ..........
lì .......... 19 . .

Firma leggibile

| Spazio per la marca assistenziale<br><br>E.N.P.A.O. |
|---|

Abitazione: Via ...... n. ..... scala .... int. ...
Telefono n. ......

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE

Al neonat suddett è stato imposto il nome di ..........
come da atto di nascita N. . . . Parte . . . Serie . . .
Si trasmette il presente certificato all'Ufficiale sanitario del Comune.
. . . . lì ........ 19 . . Il funzionario delegato

### Notizie per i nati oltre il primo nei casi di parti plurimi

l second neonat — è vivente al momento della redazione del presente certificato (3) . . . — è nat . . viv ma è mort prima della redazione del presente certificato dopo giorni ore . . . dalla nascita (5) — è nat mort (6). E' di sesso La sua presentazione al parto era di (*vertice, ecc.*) ....... il suo peso (*risultante da pesatura con bilancia*) è di Kg. gr. (7). Il suo ordine di nascita è (8) ........ Presenta malformazioni congenite riscontrabili alla nascita (3) Esse sono (*in caso affermativo*) (9) ..........

Ho praticato la profilassi dell'oftalmoblenorrea istillando ..........
....... lì ........... 19 . . . Firma leggibile

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE

Al neonat . . suddett . . è stato imposto il nome di ..........
.......... come da atto di nascita N. . . . Parte . . . Serie . . .
....... lì ........... 19 . . . Il funzionario delegato

(1) Cognome e nome della puerpera.
(2) Coniugata con (cognome e nome del marito) oppure nubile o vedova di (cognome e nome del marito defunto).
(3) SI o NO.
(4) Nel caso di parto plurimo le notizie riguardanti i neonati oltre il primo (del presente parto) vanno riferite nell'apposita parte che segue.
(5) In questo caso il medico deve compilare anche la parte seconda della scheda di morte: mod. ISTAT D/4 per i maschi e mod. ISTAT D/5 per le femmine.
(6) In questo caso il medico deve compilare anche la parte seconda della scheda di nascita: mod. ISTAD D/1 per i maschi e mod. ISTAT D/2 per le femmine.
(7) In caso di nato immaturo deve essere fatta denuncia di nato immaturo ai sensi dell'art. 11 del R.D. 26 maggio 1940, n. 1364.
(8) Primo, secondo, ecc. rispetto a tutti i nati anche da precedenti matrimoni della madre.
(9) In questo caso deve essere fatta anche la denuncia di nato deforme sul mod. 51 Sanità Pubbl. ai sensi degli artt. 103 e 139 del T.U. delle leggi sanitarie.

*Segue*: **Notizie per i nati oltre il primo nei casi di parti plurimi**

. . l terz neonat — è vivente al momento della redazione del presente certificato (3) — è nato viv . ma è mort prima della redazione del presente certificato dopo giorni ore dalla nascita (5) — è nat mort (6). E' di sesso La sua presentazione al parto era di (*vertice, ecc.*) il suo peso (*risultante da pesatura con bilancia*) è di Kg. gr. (7). Il suo ordine di nascita è (8) . Presenta malformazioni congenite riscontrabili alla nascita (3) Esse sono (*in caso affermativo*) (9)

.

Ho praticato la profilassi dell'oftalmoblenorrea istillando . . . . . . . .

, lì 19 Firma leggibile

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE

Al neonat suddett è stato imposto il nome di .

. . come da atto di nascita N. Parte . Serie

. . lì . . . . . 19 . Il funzionario delegato

. . . .

(3), (5), (6), (7), (8), (9), cfr. le corrispondenti note in pagina precedente.

*N.B.* — In caso di parti con più di tre nati usare altri certificati di assistenza al parto.

## DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (*)

*R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*

Art. 103. – Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

*a)* a denunziare al sindaco le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;

*b)* a denunziare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

La denunzia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicate dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale;

*c)* a denunciare al sindaco e all'ufficiale sanitario, entro due *giorni dal parto* al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;

*d)* a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;

*e)* ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità pubblica;

*f)* a denunziare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità della donna, anche se *temporanea*.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito *modulo secondo le norme* indicate nel regolamento.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire *ottocento a ottomila*.

L'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.

Art. 139. — L'ostetrica deve richiedere l'intervento del medico chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto *o* del puerperio *di* persona alla quale presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto irregolare.

A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera. In caso di inosservanza di tale obbligo è punita con l'ammenda fino a lire *quattromila* e nei casi gravi, anche con l'arresto fino a tre mesi, salva l'applicazione delle disposizioni del Codice penale quando il fatto costituisca reato.

*L'ostetrica* ha inoltre l'obbligo di denunziare al sindaco e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbia prestato assistenza, la nascita d'ogni infante deforme.

La trasgressione a tale obbligo è punita con l'ammenda da lire *ottocento a ottomila*.

*R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128*

Art. 18. — Il parto deve essere assistito da una *ostetrica* o da un *medico-chirurgo e qualora*, per causa di forza maggiore, ne sia mancata la presenza al momento della nascita, il padre o altra persona che abbia assistito al parto ha l'obbligo di promuovere l'intervento di uno dei predetti sanitari nel più breve termine possibile ed in ogni caso non oltre le 12 ore.

Nell'un caso e nell'altro sarà redatto dall'*ostetrica* o dal medico chirurgo apposito certificato di assistenza, che deve essere prodotto all'ufficiale sanitario del Comune da una delle persone tenute a fare la dichiarazione di nascita.

*R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238*

Art. 41. — Gli atti e le dichiarazioni da farsi innanzi all'ufficiale dello stato civile sono ricevuti in presenza di due testimoni maggiori di età, preferendosi quelli scelti dalle parti interessate anche fra i loro parenti.

Art. 67. — La dichiarazione di nascita si deve fare all'ufficiale dello stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita. Se il bambino non gli è presentato, l'ufficiale dello stato civile deve altrimenti accertarsi della verità della nascita e può anche, quando lo reputa necessario, esigere la presentazione del neonato.

Nell'atto di nascita si fa menzione della presentazione del neonato o degli altri modi di accertamento della nascita.

Nell'atto di nascita si fa menzione della presentazione del neonato o degli altri modi di accertamento della nascita.

Art. 69. – L'ufficiale dello stato civile, quando è a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne fa immediato rapporto al procuratore della Repubblica. Egli forma l'atto di nascita soltanto in base a sentenza del tribunale data con il procedimento della rettificazione; della sentenza deve essere fatta menzione nell'atto stesso.

Art. 70. — La dichiarazione di nascita è fatta dal padre o da un suo procuratore speciale; in mancanza, dal medico o dall'ostetrica o da qualche altra persona che ha assistito al parto, o, se la puerpera era fuori dalla sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia o da persona delegata dalla sua *ordinaria abitazione, dal capo* della famiglia o da persona delegata dall'istituto o stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da un suo procuratore speciale.

L'atto relativo è steso immediatamente dopo la dichiarazione.

Il dichiarante, quando non è il medico o l'ostetrica, deve esibire il certificato sanitario, di cui all'articolo 18, comma secondo, del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

Art. 74. – Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo *secondo* caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all'articolo 70, comma quarto, ovvero con certificato medico.

L'Ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita.

*R. D. 26 maggio 1940, n. 1364*

Art. 11. — L'ostetrica ha l'obbligo:

*a)* di redigere e rilasciare gratuitamente, per ogni parto al quale abbia assistito, il certificato di assistenza previsto dall'art. 18 del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128, sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di *estetrica*, conforme al modello stabilito dal Ministero *della sanità*;

*b)* di denunciare al sindaco ed all'ufficiale sanitario ogni nascita di infante deforme, secondo i moduli e le istruzioni del Ministero della sanità sempre che la denunzia non sia fatta dal medico, il cui intervento deve sempre essere richiesto, ai sensi del precedente art. 5;

*c)* di segnalare sollecitamente, e non oltre le 24 ore dal parto, all'ufficiale sanitario la nascita di infanti immaturi o comunque di peso inferiore ai 2.500 grammi, per gli eventuali interventi assistenziali.

*Legge 13 marzo 1958, n. 246*

Art. 23. — Gli ufficiali di stato civile non potranno ricevere i certificati di assistenza al parto, prescritti dall'art. 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, se non vi sia stata apposta la marca di previdenza.

(*) Le parole in corsivo sono modifiche introdotte da successive norme di legge.

(4670)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Antonietta Ghietti, nata a Ceva (Cuneo) il 9 dicembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Torino in data 6 maggio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

**(4886)**

### Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Sergio Sommazzi, nato a Figline Valdarno (Firenze) il 24 febbraio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Bari il 18 novembre 1953.

Se ne dà notizia, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

**(4765)**

### Diffida per smarrimento di diploma originale di specializzazione

Il dott. Gerardo Cela, nato a Sant'Agata di Puglia (Foggia) il 7 settembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di specializzazione in pediatria conseguito presso l'Università di Napoli il 3 agosto 1953.

Se ne dà notizia, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

**(4766)**

### Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Corvino Gennaro, nato a Polistena (Reggio Calabria) il 30 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 16 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

**(4643)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 917 — Data: 23 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Ciorciari Antonio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 21 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Frosinone — Intestazione: Tudino Alessio fu Giov. Battista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 14 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Pergola Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 27 novembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Catania — Intestazione: Cocuzza Carmelina di Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 423 — Data: 18 febbraio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Genova — Intestazione: Cuneo Andreina fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 31 ottobre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Palermo — Intestazione: Nuccio Michele, nato a Palermo il 7 marzo 1886, Nuccio Salvatore, nato a Palermo il 24 marzo 1929 e Nuccio Ninfa, nata a Palermo il 5 febbraio 1927 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 25 maggio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Speciale Maria Cristina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 155.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 8 gennaio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Palermo — Intestazione: Cortese Filippo, nato a Leonforte (Enna) il 27 agosto 1930 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 781 — Data: 6 marzo 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Napoli — Intestazione: Lavorgna Ida, nata a Cerreto Sannita il 14 giugno 1924 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 6 aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Bari — Intestazione: Lillo Sante, nato a Monopoli il 10 dicembre 1907 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 30 aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Ferrara — Intestazione: Giacomazzi Remo, nato il 16 giugno 1929 a Codigoro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: 13 gennaio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Bari — Intestazione: Natuzzi Angela, nata a Santeramo il 26 aprile 1914 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data 9 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Perugia — Intestazione: Bebi Iolanda e Dina fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 9 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Perugia — Intestazione: Bebi Iolanda e Dina fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 9 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Perugia — Intestazione: Bebi Iolanda e Dina fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 9 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Perugia — Intestazione: Bebi Iolanda e Dina fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 14.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 4 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Agrigento — Intestazione: Chiappisi Rosa, nata a Casteltermini il 17 febbraio 1907 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 — Data: 5 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Catanzaro — Intestazione: Guzzi Francesco fu Luigi —Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 agosto 1962

*Il direttore generale*: GRECO

**(4760)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

**Corso dei cambi del 23 agosto 1962 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,62 | 620,60 | 620,61 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 |
| $ Can. | 575,86 | 575,80 | 575,75 | 576 — | 575,20 | 575,80 | 575,95 | 575,90 | 575,80 | 575,90 |
| Fr. Sv. | 143,60 | 143,60 | 143,61 | 143,60 | 143,595 | 143,60 | 143,62 | 143,60 | 143,61 | 143,60 |
| Kr. D. | 89,73 | 89,70 | 89,73 | 89,73 | 89,75 | 89,71 | 89,73 | 89,75 | 89,71 | 89,70 |
| Kr. N. | 86,85 | 86,80 | 86,85 | 86,85 | 86,95 | 86,82 | 86,84 | 86,90 | 86,82 | 86,80 |
| Kr. Sv. | 120,62 | 120,60 | 120,58 | 120,61 | 120,65 | 120,82 | 120,615 | 120,60 | 120,62 | 120,60 |
| Fol. | 172,14 | 172,13 | 172,13 | 172,105 | 172,15 | 172,10 | 172,14 | 172,15 | 172,18 | 172,15 |
| Fr. B. | 12,48 | 12,477 | 12,48 | 12,48 | 12,4775 | 12,46 | 12,48 | 12,48 | 12,47 | 12,48 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,66 | 126,65 | 126,67 | 126,655 | 126,65 | 126,66 | 126,645 | 126,65 | 126,65 | 126,65 |
| Lst. | 1740,01 | 1739,60 | 1740 — | 1739,75 | 1739,50 | 1739,05 | 1739,85 | 1739 — | 1739,05 | 1739,35 |
| Dm. occ. | 155,32 | 155,28 | 155,28 | 155,265 | 155,25 | 155,31 | 155,26 | 155,30 | 155,32 | 155,28 |
| Scell. Austr. | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,055 | 24,045 | 24,05 | 24,053 | 24,05 | 24,05 | 24,05 |
| Escudo Port. | 21,71 | 21,71 | 21,75 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,71 | 21,70 | 21,70 |

**Media dei titoli del 23 agosto 1962**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 105,40 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 97,925 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,60 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,475 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 95,875 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,425 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,75 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963) | 100,825 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) | 101,20 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 101,25 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 101,35 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 101,55 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 101,575 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 101,95 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 101,925 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 101,375 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 23 agosto 1962**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,60 |
| 1 Dollaro canadese | 575,975 |
| 1 Franco svizzero | 143,61 |
| 1 Corona danese | 89,73 |
| 1 Corona norvegese | 86,845 |
| 1 Corona svedese | 120,612 |
| 1 Fiorino olandese | 172,122 |
| 1 Franco belga | 12,48 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,65 |
| 1 Lira sterlina | 1739,80 |
| 1 Marco germanico | 155,262 |
| 1 Scellino austriaco | 24,054 |
| 1 Escudo port. | 21,70 |

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Revoca di zona di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962, viene revocato il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 18 agosto 1958, nella zona di Colico e Gera Lario, località «Pian di Spagna» (Como), della estensione di ettari 320.

(4861)

# MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio Italiano dei Cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare: 5° aggiornamento - 30 luglio 1962 al fascicolo Scambi con l'Estero - Parte I.

(4880)

# PREFETTURA DI GORIZIA

### Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Rijavec Gabriela;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, sensa che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signorina Rijavec Gabriela nata a Scrilla (Aidussina) addì 18 gennaio 1924, residente a Gorizia via Vicenza, 22 è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da «Rijavec» in «Riavez».

Gorizia, addì 30 luglio 1962

*p. Il prefetto*: LORICCHIO

(4695)

# CONCORSI ED ESAMI

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

### Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5180 in data 22 dicembre 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di venticinque posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1960;

Visto il decreto n. 3683 Div. 1ª in data 24 agosto 1961, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione e riconosciutane la regolarità;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione suddetta a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e le altre disposizioni vigenti in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

| N. | Candidata | | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | D'Amico Antonia | punti | 73,08 | su 100 |
| 2. | Mancuso Maria | » | 68,01 | » |
| 3. | Musumeci Carmela | » | 64,89 | » |
| 4. | Scopelliti Maria | » | 64,55 | » |
| 5. | Minutoli Anna | » | 64,47 | » |
| 6. | Musolino Maria | » | 61,48 | » |
| 7. | Cotroneo Giuseppa | » | 61,45 | » |
| 8. | Scarfone Francesca | » | 61,24 | » |
| 9. | Marra Caterina | » | 60,53 | » |
| 10. | Oliva Francesca | » | 60,48 | » |
| 11. | Roscitano Iolanda | » | 60,26 | » |
| 12. | Corrado Carmela | » | 59,93 | » |
| 13. | Nucera Antonia | » | 59,91 | » |
| 14. | Fiumanò Isabella | » | 59,70 | » |
| 15. | Forzano Giuseppina | » | 59,55 | » |
| 16. | Longo Laura | » | 59,52 | » |
| 17. | Sgambetterra Alba | » | 59,40 | » |
| 18. | Catalano Grazia | » | 59,18 | » |
| 19. | Violi Maria Rosa | » | 59,06 | » |
| 20. | Praticò Candelora (prec. per età) | » | 58,78 | » |
| 21. | Pasqualini Maria | » | 58,78 | » |
| 22. | Creaco Virginia | » | 58,75 | » |
| 23. | Meinero Lidia | » | 58,74 | » |
| 24. | Barillà Teresina | » | 58,30 | » |
| 25. | Caridi Maria | » | 58,18 | » |
| 26. | Condò Domenica | » | 57,88 | » |
| 27. | Germanò Fortunata | » | 57,27 | » |
| 28. | Alfarano Laura | » | 57,25 | » |
| 29. | Longo Angela | » | 57,14 | » |
| 30. | Caserta Angela | » | 57,07 | » |
| 31. | Martino Caterina | » | 56,95 | » |
| 32. | Surace Annunziata | » | 56,92 | » |
| 33. | Natalizio M. Annunziata | » | 56,91 | » |
| 34. | Cogliandro Domenica | » | 56,84 | » |
| 35. | Aquilano Angela | » | 56,63 | » |
| 36. | Marrapodi Aurelia | » | 56,41 | » |
| 37. | Dattola Carmela | » | 56,28 | » |
| 38. | Suraci Giovanna | » | 56,23 | » |
| 39. | Lauro Carmela | » | 56,10 | » |
| 40. | Condemi Antonia | » | 55,94 | » |
| 41. | De Matteo Concettina | » | 55,70 | » |
| 42. | Facci Teresa | » | 55,63 | » |
| 43. | Candrea Domenica | » | 54,92 | » |
| 44. | Casoria Maria | » | 54,63 | » |
| 45. | Di Giglio Filomena | » | 54,60 | » |
| 46. | Alizzi Maria | » | 54,43 | » |
| 47. | Attinà Olga | » | 53,95 | » |
| 48. | Foti Carmela | » | 53,80 | » |
| 49. | Serhi Antonia | » | 53,72 | » |
| 50. | Facciolo Rosaria | » | 53,16 | » |
| 51. | Catalano Giuseppa | » | 53,05 | » |
| 52. | Russo Rina (precede per età) | punti | 52,85 | su 100 |
| 53. | Romeo Giulia | » | 52,85 | » |
| 54. | Pronestì Giuseppa | » | 52,73 | » |
| 55. | Floccari Santa | » | 52,65 | » |
| 56. | Mazza Eurelia Violanda | » | 52,60 | » |
| 57. | Galiakowa Alla Maria | » | 52,56 | » |
| 58. | Mallamaci Palma | » | 52,30 | » |
| 59. | Mandaglio Giuseppina | » | 52,25 | » |
| 60. | Mazza Elena | » | 52,20 | » |
| 61. | Puccio Anna (precede per età) | » | 51,64 | » |
| 62. | Mantovani Maria | » | 51,64 | » |
| 63. | Minniti Giuseppa | » | 51,59 | » |
| 64. | Curmaci Margherita | » | 51,58 | » |
| 65. | De Matteo Elvira (precede per età) | » | 51,45 | » |
| 66. | Murdocco Teresa | » | 51,45 | » |
| 67. | Montalto Teodolinda | » | 51,39 | » |
| 68. | Imbroscio Antonia | » | 51,27 | » |
| 69. | Martorelli Carolina | » | 51,20 | » |
| 70. | Taverniti Maria | » | 51,19 | » |
| 71. | Pannuti M. Teresa (prec. per età) | » | 51,18 | » |
| 72. | Santamaria Flavia | » | 51,18 | » |
| 73. | Squillace Luigina | » | 51 — | » |
| 74. | Mazzeo Concetta | » | 50,84 | » |
| 75. | Spanò Domenica | » | 50,65 | » |
| 76. | Cannizzaro Caterina | » | 50,63 | » |
| 77. | Musolino Domenica | » | 50,44 | » |
| 78. | Ballardini Bruna | » | 50,42 | » |
| 79. | Gatto Maria | » | 50,40 | » |
| 80. | Vinci Grazia | » | 50,35 | » |
| 81. | Zuccuri Antonia | » | 50,30 | » |
| 82. | Surace Caterina | » | 50,20 | » |
| 83. | Catanzaro Giuseppa | » | 50,16 | » |
| 84. | Favalli Giulia (precede per età) | » | 50,12 | » |
| 85. | Romeo Caracciola Maria | » | 50,12 | » |
| 86. | Passarelli Giovanna | » | 50,09 | » |
| 87. | Raffaele Rita | » | 50,03 | » |
| 88. | Spinella Stella (orfana guerra) | » | 50 — | » |
| 89. | Polizzi Calogera M. (prec. per età) | » | 50 — | » |
| 90. | Tranquillo Rosaria | » | 50 — | » |
| 91. | Mallamo Giuseppa | » | 49,89 | » |
| 92. | De Raco Vigilia | » | 49,85 | » |
| 93. | Santonocito Teresa | » | 49,80 | » |
| 94. | Giuliano Maria Francesca | » | 49,65 | » |
| 95. | Gurioli Leonilde | » | 49,64 | » |
| 96. | Riggio Rosa | » | 49,49 | » |
| 97. | Larosa Ferdinanda | » | 49,16 | » |
| 98. | Rigolizzo Concetta | » | 48,82 | » |
| 99. | Iacopino Maria | » | 48,63 | » |
| 100. | Ceravolo Angela | » | 48,60 | » |
| 101. | Lombardo Giuseppa | » | 48,59 | » |
| 102. | Orlando Tindara Grazia | » | 48,45 | » |
| 103. | De Feo Gaetana | » | 48,42 | » |
| 104. | Romano Antonia | » | 48,31 | » |
| 105. | Margiotta M. Antonia | » | 48 — | » |
| 106. | Zirillo Francesca | » | 47,67 | » |
| 107. | Foti Ada | » | 47,55 | » |
| 108. | Calabria Ida Erminia | » | 47,50 | » |
| 109. | Quattrone Angela | » | 47,34 | » |
| 110. | Di Renzo Concetta (prec. per età) | » | 47 — | » |
| 111. | Rotillo Domenica | » | 47 — | » |
| 112. | Martino Iolanda Maria | » | 47 — | » |
| 113. | Tricomi Giuseppa | » | 47 — | » |
| 114. | Musolino Grazia | » | 46,45 | » |
| 115. | Loiacono Caterina | » | 46,20 | » |
| 116. | Orlando Concetta | » | 46 — | » |
| 117. | Greco Dina | » | 45,40 | » |
| 118. | Guiglia Vittorina | » | 45,34 | » |
| 119. | Garzisi Assunta | » | 44,15 | » |
| 120. | Mandanici Anna | » | 44 — | » |
| 121. | Villemari Assunta M. | » | 43,31 | » |
| 122. | Demasi Carmela | » | 43 — | » |
| 123. | Nunnari Carmela | » | 42,60 | » |
| 124. | Cosentino Rosa | » | 42,55 | » |
| 125. | Chiapparo Carmela | » | 42 — | » |
| 126. | Dipino Carmela | » | 40,81 | » |
| 127. | Nicolosi Vittoria M. | » | 36 — | » |

Il presente decreto da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 31 luglio 1962

*Il medico provinciale:* L. BROCCIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7022, in data 31 luglio 1962, con il quale si approva la graduatoria delle candidate, risultate idonee al concorso a venticinque posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e le altre disposizioni vigenti in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottonotate candidate, comprese nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata

1) D'Amico Antonina, Reggio Calabria Santa Caterina;
2) Mancuso Maria, Calanna;
3) Musumeci Carmela, Seminara;
4) Scopelliti Maria, Ferruzzano;
5) Minutoli Anna, Varapodio;
6) Musolino Maria, Laganadi;
7) Cotroneo Giuseppa, Maropati;
8) Scarfone Francesca, Bagaladi;
9) Marra Caterina, Samo;
10) Oliva Francesca, Siderno;
11) Roscitano Iolanda, Bovalino Superiore;
12) Corrado Carmela, Serrata;
13) Nucera Antonia, San Giorgio Morgeto;
14) Fiumanò Isabella, Condofuri;
15) Forzano Giuseppa, Sinopoli;
16) Longo Laura, Portigliola;
17) Sgambetterra Alba, Scido;
18) Catalano Grazia, Caulonia;
19) Violi M. Rosa, Careri;
20) Praticò Candelora, Monasterace;
21) Pasqualini Maria, Agnana;
22) Creaco Virginia, Grotteria;
23) Barillà Teresina, Caraffa-Sant'Agata;
24) Caridi Maria, Staiti;
25) Condò Domenica, Canolo.

Il presente decreto da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 31 luglio 1962

*Il medico provinciale*: L. BROCCIO

(4826)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

### Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 20 febbraio 1961 con il quale è stato indetto pubblico concorso per esami e titoli ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto pari numero dell'11 giugno 1962 di ammissione delle concorrenti;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con proprio decreto pari numero del 18 aprile 1961, la quale ha espletato i lavori e redatto la graduatoria finale di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il Regolamento sui concorsi dei sanitari addetti ai posti nei Comuni e nelle Provincie 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti idonee del concorso citato in premessa:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tumino Rosa | punti | 57.868 | su 100 |
| 2. | Zamuner Rosana | » | 56.800 | » |
| 3. | Magro Maria | » | 54.981 | » |
| 4. | Coppe Gina | » | 53.875 | » |
| 5. | Mosella Giovanna | » | 52.956 | » |
| 6. | Rosso Vilma | » | 52.069 | » |
| 7. | De Bortoli Bernardina | » | 51.593 | » |
| 8. | Brussolo Atua | » | 50.921 | » |
| 9. | Callegari Nizza | » | 50.640 | » |
| 10. | Gastaldi Maria | » | 50.565 | » |
| 11. | Silvestrini Agnese | » | 50.125 | » |
| 12. | Geretti Maria Mercedes | » | 50.000 | » |
| 13. | Tasini Evelina | » | 48.500 | » |
| 14. | Carpenè Maria Teresa | » | 47.737 | » |
| 15. | Fracasso Saida | » | 46.962 | » |
| 16. | Giarratana Luigia | » | 44.306 | » |
| 17. | Bergamo Leonarda | » | 42.734 | » |
| 18. | Rabbachin Anna Maria | » | 42.556 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura di Venezia e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 27 luglio 1962

*Il medico provinciale*: CANALIS

(4888)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.